



- VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI -

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE (27.11.2022), alle ore 9.45 presso la Sede Sociale in GUARONA - via Roma n. 57 si è Tenuta l'Assemblea ^{straordinaria} Ordinaria dei Soci dell'Associazione MUSICAR FOLKLORE Città di Guarona APS-BTS in seconda convocazione, essendo andata deserta la 1ª convocazione del 26.11.2022. - ore 7.00, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO - ORDINARIA

- 1) COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE.
- 2) APPROVAZIONE PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 E RELAZIONI DI ACCETTAZIONE.
- 3) DELIBERAZIONI RELATIVE

ORDINE DEL GIORNO - PARTI STRAORDINARIE

- 1) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE AI SESSANTATRE ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE;
- 2) DELIBERAZIONI RELATIVE.

Sono presenti i soci, in proprio o per delega in cui all'Allegato elenco, nonché il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: CONTI ERO HENRI - PRESIDENTE - ROSSINI GIUSEPPE - VICE PRESIDENTE - PATTINOMI MARIO - CONTI FILIPPO - TESSARI MICHELE - COMPONENTI. È presente il RESPONSABILE CONTABILE ADI. GIULIO MERCO SCALONIN. Il Presidente, accertato il raggiungimento delle convocazioni dell'Assemblea, dichiara la presenza, in proprio o per delega di n. 30 soci su n. 57 soci iscritti. diritto di voto, dichiara la presenza Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

Alle ore 10.05 si apre la discussione sui punti dell'Ordine

del Gruppo e l'invio alle Parti Contraenti

Sul punto 1) all'Ordine del Giorno il Presidente evidenzia che le stesse sono assicurate dagli altri punti dell'Ordine del Giorno stesso.

Passando all'esame del punto 2) all'Ordine del Giorno il Presidente dà lettura del Bilancio di Previsione anno 2023 e delle Relazione di accompagnamento. Il Bilancio di Previsione anno 2023 prevede un Totale Entrate di Euro 7700,00 ed un Totale Uscite di Euro 7700,00 con pareggio di Bilancio.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, dopo breve discussione e richieste chiarimenti, in particolare sull'apertura delle Scuole in Russia, ritenuta di vitale importanza per la continuazione dell'attività del Corpo Baulistico, delibera l'approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2023 e delle Relazione del Presidente di accompagnamento.

Alle ore 10,40 si passa all'esame delle Parti Straordinarie dell'Assemblea. Il Presidente apre la discussione in merito al punto 1) evidenziando che la Regione Umbra, nell'esito delle procedure di TRASIGERAZIONE Rvris ha emendato, con l'EC del 20-10-2022 che occorre procedere ad alcune modifiche statutarie, in particolare lo statuto sociale depositato prima l'elettorado attivo dei soci non maggiorenni. Pertanto il Presidente dà lettura delle nuove formulazioni dell'art. 8) dello Statuto Sociale. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, dopo breve discussione e richieste chiarimenti in merito, delibera l'approvazione delle modifiche statutarie come in proposta del Presidente stesso.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,00

siene chiuse le trasade cumuone previe letture ed appor
votalee del presade VARSATO.

IL PRESIDENTE

Cont. Edoardo Liberto

[Signature]

IL SEGRETARIO

M. Mori Michele

[Signature]

MUSICA & FOLKLORE

CITTÀ DI GUARDEA

Via Roma, 5/7 - 05025 GUARDEA (TR)

Cod. Fisc. 91045160552

P.IVA 01336880552

[Signature] Edoardo

MUSICA & FOLKLORE
CITY OF LOS ANGELES
1000 N. GARDEN ST. - 10002
LOS ANGELES, CALIF. 90012
RVA 013384025

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MUSICA & FOLKLORE CITTA' DI GUARDEA"

Art. 1)

COSTITUZIONE

La Banda musicale di Guardea nasce il 31 ottobre 1897 grazie a 15 soci fondatori con il nome di "Società Filarmonica Guardea".

Il primo statuto redatto dal Comitato vigente dell'epoca risale al 1989 ed è stato registrato il 18.03.2005 con atto n. 1534 MOD. III presso l'Agenzia delle Entrate di Terni.

Per effetto di questo aggiornamento alle nuove normative, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative, la Musica & Folklore città di Guardea è diventata una Associazione no-profit: sempre in questa sede la denominazione della Associazione viene modificata in "ASSOCIAZIONE MUSICA & FOLKLORE CITTA' DI GUARDEA".

Oggi, ai sensi del Codice Civile e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'ASSOCIAZIONE MUSICA & FOLKLORE CITTA' DI GUARDEA, si configura quale Ente del Terzo Settore.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "*Associazione di promozione sociale (in sigla APS)*". Successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, a seguito della predetta iscrizione

l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE MUSICA & FOLKLORE CITTA' DI GUARDEA Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "ASSOCIAZIONE MUSICA & FOLKLORE CITTA' DI GUARDEA APS-ETS".

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Art. 2)

SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Guardea, Via Roma n.5-7, e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3)

ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4)

FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- a. Promozione e diffusione della cultura musicale;
- b. Sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c. Svolgere l'attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, anche mediante l'impiego di formatori esperti nell'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d. Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, rievocazioni storiche promosse dall'associazione stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- e. Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, rievocazioni storiche, sia nazionali che internazionali;
- f. Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g. Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h. Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- i. Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto sia nella propria realtà territoriale che dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza, anche al fine di sostenere e finanziare la Banda Musicale;
- j. Organizzare e gestire attività ricreative e sociali quali gite turistiche occasionali, pranzi manifestazioni ricreative svolte prevalentemente a favore degli associati;
- k. La somministrazione di cibi e bevande volte alla raccolta dei fondi per il sostentamento dell'Associazione stessa.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall' art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L' Associazione, conformemente a quanto stabilito dall' art. 4 del D. Lgs. N. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5)
VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6)
LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17), comma 5, del D.Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36) del Codice del Terzo Settore.

Art. 7)
AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8)
DIRITTI - DOVERI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni da essa promosse ed alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita della qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie Attività, nei tempi e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo



c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

Art. 9)

MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email e numero di telefono cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La domanda di ammissione ad associato da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori; coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione.

Art. 10)

QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

La quota associativa annuale deve essere versata nei termini stabiliti, pena la decadenza dello *status* di Socio per morosità. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinary.

Art.11)

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo *status* di Socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9) del presente Statuto.

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:



- a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il Socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei Soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12)

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci;
- e. Il Segretario;
- f. Il Tesoriere.

Art. 13)

ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che ne siano iscritti da almeno sei (6) mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) Discutere e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell'Associazione;
- c) Approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) Approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g) Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

all'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- b. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, SMS, tramite social o messaggi whatsapp e personali) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Per cause eccezionali le riunioni dell'assemblea dei soci potranno essere svolte in modalità telematica o videoconferenza.

Art. 14)



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 15)

VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all' art. 21 Cod. Civ.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che comportano l'assunzione di impegni di spesa il voto dei soci minorenni è espresso da colui che esercita la potestà genitoriale ex art. 320 c.c. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29 del presente Statuto.

Art. 16)

PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.

Art.17)

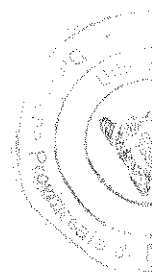
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre (3) eletti dall'Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre (3) esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un (1) componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Art.18)

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-



presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre (3) membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre (3) componenti. Per cause eccezionali le riunioni del consiglio direttivo potranno essere svolte in modalità telematica o videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categori di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19)

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. Redige programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. Delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- g. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. Elabora il Regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- k. Elabora le proposte di modifica dello Statuto associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- l. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- m. Provvede alla nomina del Direttore Artistico dell'Associazione.

Art. 20)

CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque, di norma almeno una volta ogni tre (3) mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque (5) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 21)

PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 22)



IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23)

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione. Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24)

IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 25)

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'organo di controllo elegge nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'Art.30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art 2397 comma 2 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, l'organo di controllo:

- a. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b. Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- c. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli Artt. 30 e 31 del D.Lgs n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26)

IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;



- Da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. Dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. Dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. Da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. Contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello

svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a

quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni ;

- g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. Proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 27)

INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO Art. 28)

I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati;
2. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al Socio che ne faccia motivata istanza da presentarsi all'organo che ne ha la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 29)

IL BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE

- a. Il bilancio preventivo dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione entro la conclusione dell'anno solare.
 - b. Il bilancio consuntivo dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal 31 Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti, e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio consuntivo sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 30)

Indipendentemente dalla relazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di



sensibilizzazione, redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31)

LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 32)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 117/2017, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

NORME TRANSITORIE

Art. 33)

Il primo esercizio successivo alle modifiche statutarie, in deroga all'art. 27 del presente Statuto, è compreso tra il 1 novembre 2019 ed il 31 dicembre 2020.

Gli Organi Sociali vigenti, rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

DISPOSIZIONI FINALI Art. 34)

RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore

AGENZIA DELL'E ENTRATE
SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI TERNI

15 DIC 2022

Originali di cui a n. 15 DIC 2022

al N. 765 32

ATO ELENI



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott. S. Chiara Mancaloni)

ADDETTO
Chiaro Mancaloni